

D.A. n. 12/Gab. del 15/06/2015

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazione e integrazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"*);

VISTO l'art. 1, comma 4, lett. u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante disposizioni in tema di *"mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro"*;

VISTO l'art. 1, comma 4, lett. p), legge 10 dicembre 2014, n. 183 che statuisce la *"introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo"*;

VISTO l'art. 1, comma 4, lett. q) che dispone la *"introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale"*;

VISTO in particolare, il comma 215 dell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di stabilità per il 2014), nel quale si prevedono forme di *"sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione"*;

VISTO l'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per le politiche attive del lavoro, al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in regime di deroga, e dei lavoratori in stato di disoccupazione, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stabilire le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, può essere ricompresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;

VISTO l'art. 1 del Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 14 novembre 2014, contenente il regolamento del Fondo per le politiche attive (F.P.A.) del lavoro istituito dal comma 215 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha specificato come le risorse F.P.A. siano orientate allo svolgimento di azioni di ricollocazione e riqualificazione professionale, quali a titolo esemplificativo, il contratto di ricollocazione;

VISTO altresì, l'art. 3 del medesimo decreto secondo cui per accedere alle risorse del F.P.A. le regioni presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro, e la formazione, apposita domanda di contributo, secondo la modulistica predisposta dal Ministero stesso in analogia a quella prevista per l'accesso al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (F.E.G.);

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 recante disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lett. a), della l. 17 maggio 1999 n. 144 e in particolare l'articolo 1 comma 2, lett. c) che definisce lo stato di disoccupazione;

VISTO l'art. 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015 che disciplina il contratto di ricollocazione;

VISTO l'art. 63, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che promuove lo strumento innovativo di politica attiva "dote lavoro" rimandando alla disciplina del contratto di ricollocazione;

VISTO in particolare, il comma 4 del citato art. 63, il quale demanda ad un decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro la disciplina in tema di modalità di sottoscrizione del contratto a cui accede la dote lavoro, la sua durata in ragione della profilatura, nonché i requisiti dei soggetti che possono stipulare il contratto in parola e ogni ulteriore modalità di attuazione;

PRESO ATTO delle finalità della misura oggetto del presente provvedimento in tema di riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell'occupazione e di miglioramento dell'accesso al mercato del lavoro, di promozione dell'invecchiamento attivo e di promozione della mobilità volontaria dei lavoratori;

CONSIDERATA la conformità dei superiori obiettivi con gli obiettivi enunciati nel "*Piano straordinario di interventi per l'occupabilità*" predisposto dall'Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali e del Lavoro;

CONSIDERATA altresì, la coerenza con le Raccomandazioni del Consiglio europeo e con gli orientamenti nazionali, che vogliono contribuire alla piena attuazione degli interventi proposti dalle riforme del mercato del lavoro avviate dall'Italia a partire dal 2012, garantendo l'offerta dei livelli essenziali di politica attiva per i lavoratori disoccupati e l'applicazione delle innovazioni normative introdotte di recente;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare, come previsto dal comma 4 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le modalità di attuazione della dote lavoro a cui accede il contratto di ricollocazione ed il relativo regime unico della condizionalità

DECRETA

Art. 1 (Nozione e finalità)

1. La Regione Siciliana promuove la dote individuale lavoro connessa al contratto di ricollocazione come strumento di politica attiva del lavoro. Tale strumento è basato sul principio dell'adesione volontaria delle parti ed è finalizzato a stimolare il comportamento proattivo del soggetto interessato, dell'operatore specializzato da essa prescelto tra quelli accreditati nell'ambito del Sistema regionale dei servizi per l'impiego e dei Centri per l'Impiego (d'ora innanzi C.P.I.). I principi ai quali si ispira l'azione dei soggetti sopramenzionati sono: cooperazione, sussidiarietà orizzontale e complementarietà delle funzioni esercitabili in questo campo dall'amministrazione pubblica e dagli operatori privati. Il contratto di ricollocazione, in ragione della sua natura di strumento di politica attiva del lavoro, impegna le parti contraenti al rispetto delle clausole ivi contenute, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Il contratto di ricollocazione ha la funzione di sostenere e accompagnare il soggetto interessato, rientrando nella tipologia dei soggetti indicati nel successivo art. 2, favorendone il reinserimento attraverso un intervento mirato che tenga conto delle qualifiche professionali possedute, nonché delle caratteristiche personali e motivazionali.

3. La persona oggetto dell'intervento ha la facoltà di scegliere l'operatore accreditato con il quale sottoscrivere il contratto. L'operatore accreditato prescelto è a sua volta vincolato a stipulare il contratto con qualsiasi soggetto che ne abbia il diritto a norma dell'art. 2.

4. Il contratto di ricollocazione prevede adeguate forme di remunerazione del servizio, a carico della Regione, proporzionate alla difficoltà oggettive e soggettive di collocamento, che si configurano come corrispettivo per l'attività di assistenza intensiva prestata dall'operatore accreditato.

Art. 2

(Utenti legittimati alla stipula del contratto)

1. Sono legittimati a stipulare il contratto di ricollocazione e a beneficiare del servizio in esso previsto :

a) Giovani inoccupati e disoccupati, residenti o domiciliati in Sicilia, dai 15 ai 29 anni compiuti a condizione che non siano stati oggetto delle azioni previste per la misura "Accompagnamento al Lavoro", del Piano di attuazione regionale (P.A.R.) Garanzia Giovani;

b) Inoccupati, dai 30 anni compiuti, residenti o domiciliati in Sicilia;

c) Disoccupati, dai 30 anni compiuti, indipendentemente dalla qualifica posseduta e/o di inquadramento nel profilo/categoria di provenienza, prima della perdita del lavoro, compresi – ove applicabile – i dirigenti:

provenienti da unità produttive/operative ubicate in Sicilia; in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS; iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91; residenti o domiciliati in Sicilia: iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 236/93 licenziati al 30.12.2012; percettori di indennità connesse allo stato di disoccupazione, sulla base della normativa vigente o applicabile in caso di fasi transitorie.

2. I soggetti di cui al comma 1 scelgono di sottoscrivere il contratto di ricollocazione al momento della stipula presso il C.P.I. competente, del patto di servizio.

3. Con la stipula del contratto di ricollocazione i soggetti interessati assumono l'obbligo di svolgere le attività quali la ricerca di opportunità, i contatti e le visite a imprese, i colloqui di lavoro per la ricerca di lavoro, secondo quanto concordato con il tutor designato dall'operatore accreditato.

4. il soggetto interessato s'impegna contestualmente a seguire le indicazioni fornite dal tutor sulle modalità concrete di attuazione delle misure per la ricerca di un lavoro.

Art. 3

(Operatori accreditati)

1. Possono stipulare il contratto di ricollocazione gli operatori accreditati nell'ambito del Sistema regionale dei servizi per l'impiego, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto Assessoriale n. 7 del 24 marzo 2015.

2. In fase di prima applicazione della presente disposizione, possono altresì stipulare il contratto di ricollocazione i Centri per l'Impiego della Regione Siciliana, previamente autorizzati dal Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e della attività formative, sulla base di specifica valutazione della capacità tecnica posseduta. In assenza di autorizzazione, il contratto di ricollocazione sarà sottoscrivibile esclusivamente dagli operatori privati accreditati.

Art. 4

(Competenze e funzioni dei Centri per l'Impiego)

1. La Regione Siciliana promuove l'utilizzo del contratto di ricollocazione attraverso i Centri per l'impiego.
2. I soggetti di cui all'art. 2 devono rivolgersi ai C.P.I. territorialmente competenti per stipulare il contratto di ricollocazione; il C.P.I. procede ad accogliere, prendere in carico e a stilare il profiling del soggetto interessato, nonché a fornire le informazioni necessarie sugli operatori accreditati per i servizi specialistici, affinché il soggetto possa effettuare liberamente la propria scelta. Dalla suddetta profilazione emerge l'indice di eventuale svantaggio del soggetto, al quale è correlato il valore economico della remunerazione del servizio, variabile in base al grado di occupabilità.
3. Il C.P.I. garantisce l'imparzialità della disponibilità degli operatori, la libertà della scelta che il soggetto interessato deve poter compiere tra di essi e la pienezza dell'informazione su cui la scelta stessa deve potersi basare; raccoglie tutte le informazioni sullo svolgimento e gli esiti del servizio reso dagli operatori, compresi eventuali reclami da parte degli utenti anche allo scopo di organizzare una attività di monitoraggio sistematico per la messa a punto di un sistema di premialità per gli operatori più efficaci.
4. Il C.P.I. assume compiti di vigilanza e controllo sul corretto adempimento degli obblighi ricadenti sull'operatore accreditato e sul soggetto interessato.
5. L'operatore privato non può rifiutare la presa in carico di un utente che lo ha liberamente scelto.

Art. 5

(Profilazione e verifica dei requisiti)

1. Il C.P.I. prende in carico il soggetto, verifica la presenza dei requisiti previsti, e, attraverso la profilazione, determina il grado di collocabilità del soggetto nel mercato, definendo il grado di intensità di aiuto sulla base del collocamento in una fascia su tre possibili: alto/medio/basso grado di collocabilità. La profilazione avviene sulla base di diversi indici, ed è calcolata in automatico da una procedura informatica, in base ad un algoritmo matematico, che tiene conto della diversa pesatura dei suddetti indici, che verrà reso disponibile per ciascun C.P.I.
2. Il grado di difficoltà nella collocazione dell'utente viene definito in base alla "distanza" dal mercato del lavoro, determinata come lasso di tempo in cui il soggetto è in stato di disoccupazione o inoccupazione, oltre che dall'età, dai titoli di studio posseduti, dal genere di appartenenza, dal bilancio delle competenze e dal curriculum professionale. Valutazioni specifiche vengono operate nei confronti dei lavoratori appartenenti a determinati bacini di soggetti in condizione di particolare svantaggio afferenti al territorio regionale, così come individuati da successive determinazioni.
3. Il C.P.I. è tenuto ad effettuare le verifiche di rito sulle autocertificazioni presentate dagli interessati in relazione alle condizioni di cui all'art. 2.
4. Dopo la profilazione e con la sottoscrizione del contratto viene attribuito all'utente un voucher, di valore parametrato al grado di difficoltà di ricollocazione nel mercato del lavoro, il cui valore non può superare gli 8.000,00 euro, secondo le seguenti fasce:

– livello di collocabilità alto:	max € 4.000,00
– livello di collocabilità medio:	max € 6.000,00
– livello di collocabilità basso:	max € 8.000,00.

Art. 6
(Forma del contratto)

1. Il contratto di ricollocazione è stipulato, in forma scritta presso la sede del C.P.I. che prende in carico il soggetto interessato, dopo la stipula del patto di servizio e la profilazione. Esso è firmato contestualmente dal responsabile del C.P.I. o suo delegato, dal soggetto interessato e dall'operatore accreditato, da questo liberamente prescelto tra quelli accreditati.

Art. 7
(Procedura di attivazione)

1. I soggetti interessati che, dopo essere stati presi in carico e profilati, abbiano individuato e prescelto l'operatore accreditato, richiedono al C.P.I. competente di individuare la data per la sottoscrizione del contratto.

Art. 8
(Durata del contratto)

1. La durata del contratto di ricollocazione è rapportata al grado di collocabilità dell'utente e non può in ogni caso eccedere i sei mesi. Le differenti articolazioni della durata del contratto saranno successivamente individuate.
2. Affinché venga riconosciuto all'ente accreditato il pagamento della percentuale connessa al raggiungimento del risultato occupazionale, il soggetto interessato deve essere ricollocato entro la scadenza indicata nel contratto stipulato.
3. Il termine può essere sospeso nel caso di documentato grave impedimento del soggetto interessato.
4. In quest'ultimo caso, se la sospensione si protrae per oltre 6 mesi, il contratto si intende risolto, ferma restando la possibilità per il soggetto interessato di riattivarne uno nuovo, non appena cessate le cause di impedimento.

Art.9
(Ruolo degli operatori)

1. Con la sottoscrizione del contratto di ricollocazione, l'operatore accreditato per i servizi specialistici, assume l'obbligo di accompagnare attivamente il soggetto interessato nel mercato del lavoro, nella ricerca di una nuova occupazione e nell'individuazione dei percorsi di riqualificazione professionale personalizzati necessari.
2. Il lavoratore viene affiancato da un tutor designato dall'operatore accreditato, con il compito di individuare le possibilità di occupazione offerte dal mercato del lavoro, assistere continuativamente e consigliare il soggetto interessato circa le attività necessarie per sfruttare al meglio tali opportunità e al tempo stesso controllare la disponibilità effettiva per tali attività. Le modalità di supporto sono indicate specificatamente nell'art. 10 della presente disposizione.
3. Il tutor designato dall'operatore accreditato ha l'obbligo di comunicare al C.P.I. ogni eventuale inadempimento agli obblighi o, comunque, ogni eventuale comportamento non conforme agli stessi, da parte del soggetto che ha sottoscritto il contratto.

Art. 10
(Piano di reinserimento)

1. Il tutor designato dall'operatore prescelto è tenuto a elaborare un piano di reinserimento personalizzato, sulla scorta del grado di collocabilità dell'utente, da consegnare al C.P.I. competente e da allegare al contratto di ricollocazione a cui accede la dote lavoro.
2. Il piano di reinserimento personalizzato è elaborato sulla base delle esigenze individuali dell'utente e comprende, a seconda del grado di difficoltà di collocamento, tutte le attività volte al reinserimento lavorativo diretto, all'aggiornamento delle competenze, e nei casi più complessi, alla eliminazione delle barriere che ostacolano il reinserimento lavorativo.
3. Il piano di reinserimento è uno strumento proattivo e contiene tutte le attività che l'utente deve intraprendere con il supporto e la guida del tutor. A seconda del livello di collocabilità specifica, sono previste le azioni che l'utente dovrà attuare autonomamente e/o quelle per le quali è previsto un accompagnamento mirato.
4. Il piano di reinserimento viene elaborato sulla scorta del grado di collocabilità dell'utente che si ricava dalla profilazione, ma è in ogni caso adattato alle esigenze specifiche.
5. In particolare, il piano di reinserimento prevede azioni di:
 - a) monitoraggio per gli utenti con alto livello di collocabilità nel mercato del lavoro, in cui il tutor svolge un'attività di supervisione, guida e consiglio, rispetto alla ricerca di lavoro.
 - b) accompagnamento mirato per gli utenti, con livello medio di collocabilità, che necessitano di una guida da parte del tutor di riferimento, attraverso la predisposizione di incontri, la cui natura e la cui frequenza vengono adattate alle esigenze specifiche. L'accompagnamento mirato tende a una riqualificazione dell'utente coinvolto per adattarne le competenze alle esigenze attuali del mercato del lavoro.
 - c) accompagnamento rinforzato per gli utenti con bassi livelli di collocabilità, rivolto agli utenti che hanno una forte necessità di guida e accompagnamento, attraverso la predisposizione di incontri frequenti, la cui natura e finalità sono adattate alle esigenze specifiche, ma comunque con cadenza almeno settimanale. L'accompagnamento rinforzato può prevedere il coinvolgimento di ulteriori soggetti istituzionali e privati che possano contribuire alla rimozione delle barriere che ostacolano l'utile reinserimento nel mercato del lavoro. L'accompagnamento rinforzato tende alla rimozione preliminare delle problematiche di carattere sociale che ostacolano l'ingresso dell'utente in percorsi formativi e di reinserimento occupazionale. Solo dopo la rimozione degli ostacoli di carattere sociale, il tutor predispone ogni attività di formazione e riqualificazione utile ad adattare le competenze individuali alle esigenze attuali del mercato del lavoro.

Art. 11

(Ragionevolezza delle attività di formazione, riqualificazione, e reinserimento)

1. Il tutor designato, sulla scorta di quanto statuito dall'art. 10, pone in essere ogni azione utile alla formazione, all'aggiornamento professionale, e/o alla riqualificazione dell'utente in vista del suo reinserimento lavorativo.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo devono essere selezionate tenendo conto delle possibilità occupazionali presenti, delle esigenze del mercato del lavoro, e devono consentire attività di aggiornamento professionale e/o riqualificazione professionale mirate alle esigenze individuali dell'utente.
3. Non è ammesso l'avviamento dell'utente in attività di formazione e riqualificazione professionale che non presentino evidenti connessioni con le professionalità e le esigenze richieste dal mercato del lavoro, nonché con la storia professionale del soggetto interessato.

Art. 12

(Disponibilità al reinserimento e al lavoro)

1. Il contratto di ricollocazione si fonda sul principio di condizionalità tra servizi offerti, benefit e comportamenti proattivi del soggetto nella partecipazione alle attività proposte e nell'accettazione di offerte di lavoro congrue.
2. Al momento della sottoscrizione del contratto di ricollocazione il soggetto interessato s'impegna ad accettare le offerte di lavoro che gli verranno rivolte per il tramite dell'operatore accreditato, che rientrino nel novero di quelle cui la persona può ragionevolmente aspirare, tenuto conto delle possibilità offerte dal mercato del lavoro.
3. Al momento della sottoscrizione del contratto di ricollocazione, il soggetto interessato si impegna a partecipare a tutte le attività promosse e proposte ai sensi di quanto statuito dagli art. 10 , 11 e 12 della presente disposizione.

Art. 13 **(Obbligo di partecipazione alle attività di reinserimento)**

1. L'utente è obbligato a partecipare ad ogni azione utile al reinserimento professionale proposta dal tutor designato ai sensi degli art. 10 e 11 della presente disposizione.
2. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli appuntamenti fissati, alle attività di monitoraggio, accompagnamento guidato, e accompagnamento mirato, determinano la decadenza da ogni beneficio, in termini di servizi e indennità previdenziali, connesse al contratto di ricollocazione, ai sensi di quanto statuito dall'art. 15. In particolare, fatto salvo il criterio di ragionevolezza enunciato dall'art. 11 della presente disciplina, l'utente decade da ogni beneficio connesso al contratto di ricollocazione nel caso in cui :
 - a) non si presenti senza giustificato motivo alle convocazioni del tutor designato dall'operatore privato, del C.P.I., e di ogni altro soggetto istituzionale coinvolto ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. c) della presente disposizione;
 - b) non si presenti, dopo essersi assentato, e a prescindere dalla sussistenza di giustificato motivo, alle successive convocazioni del tutor designato, dell'operatore privato, del C.P.I., e di ogni altro soggetto istituzionale coinvolto ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. c.) della presente disposizione;
 - c) rifiuti di partecipare ai percorsi di inserimento proposti dai soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;
 - d) determini con comportamenti espressi o concludenti il fallimento del proprio percorso di inserimento lavorativo;
 - e) rifiuti di partecipare a percorsi di formazione, aggiornamento, e riqualificazione professionale;
 - f) determini con comportamenti concludenti o espressi il fallimento degli obiettivi formativi, di aggiornamento, e riqualificazione personale.
2. Il tutor designato è tenuto a comunicare tempestivamente al C.P.I. competente ogni inadempimento dell'utente ai sensi del primo comma del presente articolo, al fine di consentire l'adozione di ogni atto conseguente.
3. Gli operatori privati hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 da parte dei tutor designati. L'omessa segnalazione è fonte di responsabilità per gli operatori privati, potendo comportare la revoca dell'accreditamento.

Art. 14 **(Congruità dell'offerta di lavoro)**

1. L'utente è tenuto ad accettare le offerte di lavoro ritenute congrue con riferimento alle condizioni effettive del mercato del lavoro.
2. In particolare, viene considerata non congrua l'offerta di lavoro che:

- a) non corrisponde alla professionalità dell'utente tenendo conto del suo percorso formativo, delle precedenti esperienze di lavoro, e non riguarda un'occupazione comunque correlata. Tuttavia, in prossimità della scadenza del contratto di ricollocazione, o dell'usufruzione dei benefit, l'utente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro non in linea con tale parametro qualora l'operatore privato e il C.P.I. ritengano che la condizione attuale del mercato del lavoro non consenta la ricerca di un'occupazione in linea con il percorso formativo e le precedenti esperienze formative. In tal caso, l'utente è obbligato ad accettare offerte di lavoro afferenti ad altre aree professionali, tenendo conto delle sue capacità;
- b) non offre una remunerazione in linea con quanto disposto dalle disposizioni di legge, o dei contratti collettivi, o comunque una remunerazione inferiore all'indennità di disoccupazione eventualmente percepita;
- c) coinvolge datori di lavoro sanzionati negli ultimi dodici mesi dagli organi ispettivi per mancato pagamento delle retribuzioni o mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, e protezione sociale;
- d) riguarda occupazioni che richiedono un'assenza dalla residenza abituale per più di dodici ore al giorno, o se richiede spostamenti che superano le quattro ore giornaliere. Nel determinare il periodo necessario a raggiungere il posto di lavoro si tiene conto dei tempi percorsi dai mezzi pubblici di trasporto, o dal mezzo personale nel caso in cui l'utente ne disponga. Tale limite temporale può esser superato se il lavoratore risiede in un'area geografica che per strutture morfologiche e strumenti di connessioni richiede normalmente tempi di percorrenza pari quelli indicati, sempre che l'età o le condizioni di salute del lavoratore non rappresentino un ostacolo a questi movimenti;
- e) riguarda occupazioni che richiedono costi di tragitto superiori alla metà della retribuzione ricevuta.
- f) riguarda occupazioni che devono esser svolte durante l'orario notturno, secondo le disposizioni legislative in materia. Tuttavia tale criterio non si applica nei confronti dei lavoratori che hanno ricevuto una formazione scolastica o professionale, tesa allo svolgimento di lavori notturni, o hanno già svolto in passato lavori notturni per periodi superiori ai sei mesi;
- g) sia incompatibile con il certificato stato di salute fisica e mentale dell'utente;
- h) nei limiti della ragionevolezza determini una eccezionale compressione della sfera morale e religiosa dell'utente, richiedendo prestazioni di lavoro in ambienti che confliggono con le proprie religiose, civiche, e alimentari.

3. Il tutor designato è tenuto a comunicare tempestivamente al C.P.I. competente ogni inadempimento dell'utente ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al fine di consentire l'adozione di ogni atto conseguente.

4. Gli operatori privati hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3 da parte dei tutor designati. L'omessa segnalazione è fonte di responsabilità per gli operatori privati, potendo comportare la revoca dell'accreditamento.

Art. 15 **(Decadenza)**

1. L'utente che non partecipa alle attività di reinserimento o rifiuta un'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli art. 13 e 14 della presente disciplina, decade immediatamente da ogni beneficio correlato alla misura.

2. Il provvedimento di decadenza equivale alla non partecipazione a una misura di politica attiva prevista dal patto di servizio, da cui deriva per i centri per l'impiego l'obbligo di comunicazione all'INPS a norma dell'art. 4, c. 44 della l. n. 92/2012. A seguito della comunicazione, l'INPS emette il provvedimento di decadenza dai benefici previdenziali, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

Art. 16
(Finalità del voucher)

1. Il voucher rappresenta la forma di remunerazione del servizio, a carico della Regione ed è proporzionato alla difficoltà del collocamento, configurandosi come corrispettivo per l'attività di assistenza intensiva prestata dall'operatore accreditato.

Art. 17
(Composizione del voucher)

1. Il voucher si compone di due parti:

a) Una prima parte, pari al 20% del valore complessivo del voucher, corrispondente alle attività effettivamente svolte dall'operatore accreditato e finalizzate all'inserimento lavorativo ed è corrisposta indipendentemente dal raggiungimento risultato occupazionale atteso. La remunerabilità della attività a processo e il suo quantum entro i limiti stabiliti, è verificata dal C.P.I. in ragione della corrispondenza tra le attività svolte e la documentazione prodotta dal soggetto accreditato a dimostrazione dell'attività svolta.

Le attività svolte vengono remunerate in base alla Unità di costo standard (U.C.S.) definita dal Ministero del Lavoro e della politiche sociali, per le attività di che trattasi, per prestazioni erogate in favore del soggetto destinatario del contratto di ricollocazione.

b) Una seconda parte variabile, dipendente dal raggiungimento del risultato.

2. Si intende per risultato occupazionale, utile ai fini del pagamento della seconda tranches del voucher, la stipulazione, nell'arco temporale di un anno, decorrente dalla sottoscrizione del primo contratto di lavoro, da parte dei soggetti in cerca di occupazione indicati all'art. 2, di uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata complessivamente non inferiore a sei mesi, anche non continuativi e con diversi datori di lavoro e anche in regime di somministrazione, purché ciascun contratto abbia una durata minima non inferiore a due mesi.

3. L'Ente erogatore, a seguito di apposita convenzione con la Regione Siciliana, si impegna a corrispondere la seconda parte variabile del voucher di cui al punto (b) secondo le seguenti modalità:

b1) una somma pari al 30% del valore del voucher al momento della stipula di un contratto a tempo determinato di durata inferiore a mesi 12 (parte fissa 20% + parte variabile b1 30%);

b2) una ulteriore somma, sino al conferimento del valore complessivo del voucher nella seguente misura ed in rapporto al verificarsi delle seguenti condizioni:

b2.1) un ulteriore 10% se il contratto a tempo determinato stipulato ha durata superiore a 12 mesi (20% parte fissa+30% parte variabile b1+10% parte variabile b2.1);

b2.2) un ulteriore 40% se il contratto stipulato è a tempo indeterminato;

4. I Centri per l'Impiego prima di ogni corresponsione delle somme dovranno richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare il conseguimento del risultato occupazionale atteso.

Art. 18
(Rinuncia da parte del soggetto in cerca di occupazione)

1. Fermo restando la disciplina della condizionalità prevista dalla precedente disciplina, il soggetto interessato può rinunciare motivatamente al servizio di assistenza offerto attraverso il contratto di ricollocazione in qualsiasi momento, decadendo contestualmente da ogni

beneficio derivante dalla stipula dello stesso, compreso il finanziamento a carico della Regione. Essa non incorre in tale decadenza, qualora rinunci per un giustificato motivo prima che il contratto di ricollocazione abbia avuto un principio di esecuzione, oppure nei casi di inadempimento dell'operatore prescelto.

Art. 19

(Risoluzione del contratto da parte del C.P.I.)

1. Ai sensi di quanto previsto dagli art. 9, 10 e 11 della presente disciplina, il C.P.I., d'ufficio o sulla base delle segnalazioni del soggetto interessato, verifica gli eventuali inadempimenti dell'operatore accreditato. Qualora, in esito a una propria istruttoria, ne ravvisi la ricorrenza, comunica all'operatore le motivazioni che giustificano la risoluzione del contratto di ricollocazione e all'operatore accreditato non è riconosciuto il voucher regionale.
2. In questo caso, il C.P.I. provvederà alla riconvocazione del soggetto interessato affinché abbia la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto di ricollocazione con diverso operatore.

Art. 20

(Amministrazione responsabile e procedure di controllo di primo livello e rendicontazione)

1. L'amministrazione responsabile delle procedure previste dal contratto di ricollocazione come definito agli articoli della presente disposizione, è Il Dipartimento del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e della attività formative, che si avvale dei C.P.I. operanti nel territorio della Regione Siciliana per l'esecuzione delle procedure di gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione.
2. Si rimanda alla successiva emanazione di una specifica direttiva attuativa per la puntuale definizione delle procedure di cui al comma precedente.

Palermo, 15 giugno 2015

F.to

L' Assessore

(Prof. Sebastiano Bruno Caruso)